STATUTO DEL CONSORZIO LIDO DI LOLLIA

(Modificato dalla Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il 5/9/93)

Art.1

Regime giuridico del Consorzio, territorio e sede

Il Consorzio Lido di Lollia è regolato dalle norme del presente Statuto, dalle vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili, nonchè da un Regolamento interno che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sarà approvato dall'Assemblea dei Consorziati.

Tale Regolamento detterà le norme relative al miglior uso, godimento e funzionamento dei servizi e cose comuni al Consorzio.

Il Consorzio ha sede in TOR SAN LORENZO DI ARDEA (RM).

Art.2

Scopo e durata

Il Consorzio ha lo scopo senza alcun fine di lucro, di tutelare gli interessi dei Consorziati in ordine alle cose e ai servizi di uso e di utilità comuni, nonchè di disciplinare l'uso, l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose medesime.

In particolare esso provvede:

a) - alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico, delle fognature, delle strade e della loro illuminazione;

b) - alla istituzione ed esercizio dei servizi di guardiania e pulizia delle strade (compres l'asportazione delle potature);

c) alla progettazione, finanziamento, costruzione, esercizio e manutenzione delle opere e impianti che interessano totalmente la collettività;

./.

d) - alla promozione di idonea possibile iniziativa tesa al miglioramento delle depauperate condizioni ambientali della costa laziale, eventualmente in accordo con gli altri Consorzi, associazioni o Enti parimenti interessati.

L'attuazione di altri servizi (balneare, sportivo, ricreativo, ecc.) potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, senza che ciò costituisca impegno per gli eventuali dissenzienti, i quali verranno esclusi dalla partecipazione alle spese e, logicamente, dai relativi benefici.

La durata del Consorzio è decennale, tacitamente rinnovabile, salvo decisione contraria dell'Assemblea.

Esso tuttavia potrà essere sciolto anticipatamente nel caso in cui le finalità essenziali venissero assunte da altri Enti.

Tale scioglimento sarà deliberato da una Assemblea straordinaria la cui validità sarà subordinata a un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al Consorzio.

Art.3

Territorio e perimetro del Consorzio

La superficie del territorio del Consorzio è delimitata per due lati dalla parte destra della Litoranea Ostia - Anzio (dal Km 23,700 al Km 24,034) e dal mare e per gli altri due lati da Via delle Tortore a Via delle Stelle Marine e comprende le Vie parallele al mare (Via dei Delfini, Via delle Rondini, Via dei Cavalli Marini e Via della Maga Circe) e inoltre le vie trasversali (Via degli Usignoli e Via dei Passeri).

Art.4

Ampliamento del Consorzio

Il territorio del Consorzio può essere ampliato qualora ciò sia richiesto dai proprietari dei fondi adiacenti che rappresentino la totalità dalla superficie da annettersi e ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei consorziati.

./.

Art.5

Consorziati e utenti

Fannn parte del Consorzio i proprietari presenti e futuri degli immobili e dei terreni compresi nel perimetro di cui all'art.3 e gli utenti della rete idrica, fognante e stradale. Essi si obbligano per loro e per i loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo all'osservanza del presente Statuto.

Non sono ammessi recessi ed esclusioni.

I Consorziati sono obbligati a dichiarare agli aventi causa negli atti di trasferimento, l'esistenza del Consorzio e l'obbligo di aderirvi.

Ogni cambiamento di proprietà, anche parziale e a qualsiasi titolo dei fondi e degli immobili ricadenti nel territorio del COnsorzio, deve essere notificato e documentato entro quindici giorni all'Amministrazione consorziale a cura sia del cedente che del successore.

Art.6

Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

1) - l'Assemblea dei SOci;
2) - Il Consiglio di Amministrazione;
3) - i Revisori dei conti;
4) - il Collegio dei Probiviri.

Non sono eleggibili i soci che si trovino in lite o legalmente in mora con il Consorzio o che abbiano riportato condanne.

Art.7

Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria è costituita dagli utenti indicati nel primo capoverso dell'art.5 e da tutti i proprietari dei terreni e fabbricati compresi nel territorio del Consorzio e quindi iscritti nel libro/catasto consortile.

./.

Gli iscritti pro-indiviso sono considerati come un solo consorziato e devono quindi essere rappresentati da una sola persona.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di giugno.

L'assemblea straordinaria è convocata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di un quinto dei consorziati.

L'assemblea viene sempre convocata dal Presidente del Consorzio mediante circostanziata lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima di quello fissato, oppure con lettera consegnata a mano almeno 10 giorni prima, previo rilascio di ricevuta da parte del destinatario.

La seduta sarà valida in prima convocazione con la partecipazione dei 2/3 dei partecipanti al Consorzio; in seconda convocazione sarà valida con la partecipazione di almeno un terzo dei consorziati.

E' ammesso il cumulo delle deleghe fino ad un massimo do cinque a favore delle stessa persona.

L'assemblea e presieduta da un Presidente eletto dai presenti. Non potranno essere eletti i componenti il Consiglio di Amministrazione e i Revisori dei conti.

Il Presidente eletto nominerà a sua volta un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Le votazioni avvengono per alzata di mano ove non venga altrimenti richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Il verbale dell'adunanza deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti di persona o per delega.

Art.8

Attribuzioni dell'Assemblea ordinaria

Spetta all'Assemblea ordinaria:

1°) - Eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;

2°) - Eleggere tre revisori dei conti ed un collegio di tre probiviri;

3°) - Approvare il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno;

4°) - Approvare il rendiconto annuale presentato dal Presidente del Consorzio;

./.

5°) - Provvedere alla preventiva copertura delle spese di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fonfo speciale;

6°) - Deliberare in ordine all'eventuale ampliamento del territorio del Consorzio;

7°) - Deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione del COnsorzio e sulle eventuali responsabilità degli Amministratori;

8°) - Approvare la misura dei rimborsi spese agli amministratori;

9°) - Approvare il Regolamento interno del Consorzio che verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art.9

Attribuzioni della Assemblea straordinaria

Spetta all'assemblea straordinaria:

1) - Deliberare sullo scioglimento del Consorzio, ove ricorrano le condizioni e con le modalità di cui all'art.2;

2) - Deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento;

3) - Deliberare sulle proposte del Consiglio di Amministrazione in ordine ad iniziative che comportino innovazioni e particolari impegni di spesa non previsti.

Art.10

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria, fra quanti avranno posto la loro candidatura, i quali entrano in carica al momento della nomina e durano in carica tre anni. Il Consiglio potrà essere riconfermato.

Nella prima riunione il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio ambito il Presidente del Consorzio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono indette in unica convocazione almeno una volta ogni mese e sono valide con la presenza minima di quattro consiglieri oltre al Presidente.

./.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non frequentino le riunioni per quattro sedute consecutive oppure per sei sedute nell'intero anno, decadranno dall'incarico.

I consiglieri decaduti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo, possono essere sostituiti direttamente dal Consiglio di amministrazione nell'ordine dei candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.

Qualora non fosse possibile far luogo alla sostituzione a termine del comma precedente , Il Consiglio di Amministrazione, di concerto con i Revisori dei Conti e con il Collegio dei Probiviri, sceglierà i nuovi membri fra i soci disponibili entro due mesi dalla data di cessazione dei predecessori.

I nuovi Consiglieri come sopra eletti durano in carica fino alla prima assemblea successiva alla nomina.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza

Le riunioni del Consiglio dovranno svolgersi nei locali della sede del Consorzio nel Lido di Lollia (Tor San Lorenzo) oppure nelle sedi stabilite di volta in volta.

Art.11

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

1) - Nominare il consigliere che assume il compito di Tesoriere del Consorzio e quello che assume il compito di Segretario del Consorzio. Concordare inoltre i compiti da attribuire agli altri consiglieri;

2) - Deliberare la convocazione dell'Assemblea, redigere il relativo ordine del giorno e curare l'esecuzione delle deliberazioni adottata dall'Assemblea stessa;

3) - Preparare il bilancio preventivo e consuntivo;

4) - Redigere i programmi dell'attività consortile e predisporre tutti i provvedimenti e le proposte da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea;

5) - Provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio in conformità alle norme di legge, allo Statuto e alle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci;

./.

6) Ripartire la misura da attribuire agli amministratori a titolo di rimborso spese, in relazione ai compiti da svolgere e al tempo da impiegare da ciascuno di essi;
7) Designare il Consigliere che in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisca nell'esecuzione degli atti più importanti e significativi propri del rappresentante legale del Consorzio. In tutte le altre funzioni il Presidente è sostituito dal Segretario;
8) - Adottare sotto la propria responsabilità ed a maggioranza assoluta e soltanto nei casi di indiscutibile urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea;
9) - Ratificare inoltre i provvedimenti urgenti del Presidente del Consorzio (vedi successivo art. 12 - punto 3).

Art.12

Presidente del Consorzio

Il Presidente del Consorzio è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, Egli rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti i rapporti con terzi.

Spetta al Presidente:

1) - Curare l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

2) - Firmare tuttti i documenti inerenti all'attività del Consorzio;

3) - Adottare in caso d'urgenza i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente entra in carica al momento della nomina e dura in carica per tutto l'esercizio amministrativo. Può essere riconfermato.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito come previsto dall'art.11 - punto 7).

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consigliere designato convocherà entro 15 giorni il Consiglio di amministrazione che provvederà alla reintegrazione dei Consiglieri e alla nomina del nuovo Presidente.

Art.13

Segretario del Consorzio

Un membro del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio stesso alla carica di Segretario con i seguenti compiti:

./.

1) Fungere da segretario nelle sedute consiliari;

2) Collaborare con il Presidente in tutte le mansioni;

3) Essere depositario dei registri e documenti amministrativi del Consorzio e provvedere alla funzionalità amministrativa connessa con l'attività del Consorzio stesso;

4) Sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, nei limiti di cui all'art.11.

Art.14

Tesoriere del Consorzio

Un membro del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio stesso alla carica di Tesoriere, con i seguenti compiti:

1) - Essere depositario dei registri e documenti contabili del Consorzio e provvedere alla funzionalità contabile connessa con l'attività del Consorzio stesso;

2) - Firmare con il Presidente i mandati di pagamento;

3) - Seguire l'esazione delle quote consortili, evidenziando i casi di morosità.

Art.15

Revisori dei conti

I Revisori dei conti vengono eletti dall'Assemblea ordinaria nel numero di tre fra quanti avranno posto la loro candidatura, ed hanno i seguenti compiti:

1) - Esaminare gli atti amministrativi che comportino impegni di spesa, verificandone la corrispondenza con i relativi atti contabili;

2) - Verificare la corrispondenza degli atti contabili con la situazione di cassa del Consorzio;

3) - Predisporre la relazione sui bilanci da portare in Assemblea per l'approvazione.

Le procedure da seguire e le norme da applicare per la elezione, la durata della carica e l'eventuale sostituzione, sono le stesse previste per il Consiglio diAmministrazione.

./.

Art.16

Collegio dei Probiviri

Il Collegio di Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea fra quanti avranno posto la loro candidatura ed ha i seguenti compiti:

1) - Deliberare secondo le norme sull'arbitrato e con equità, previo tentativo di conciliazione, sulle eventuali controversie che dovessero sorgere fra consorziati e fra i consorziati e il Consorzio, relativamente al godimento delle attività consortili;

2) - Fornire pareri al Consiglio di Amministrazione in ogni caso in cui sorgano divergenze sulla interpretazione ed attuazione delle norme statutarie e regolamentari.

Le parti in causa di volta in volta potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia.

Il giudizio viene deliberato a maggioranza.

Le procedure da seguire e le norme da applicare per la elezione, la durata delle carica e l'eventuale sostituzione, sono le stesse previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art.17

Riparto dei contributi

La ripartizione delle spese, sia ordinarie che straordinarie, viene fatta per quote uguali.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.18

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sulle gestione sociale e dalla relazione dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di giugno successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce.

Art.19

Il bilancio consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicato ai Revisori dei conti almeno 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci, e deve restare depositato nella

./.

sede del Consorzio durante i dieci giorni che precedono la Assemblea stessa e finchè approvato.

Art.20

Il bilancio consuntivo e la previsione di spesa per l'anno in corso saranno illustrati all'Assemblea a cura del Presidente o del Tesoriere in carica.

Art.21

Le rilevazioni e registrazione dei fatti amministrativi e contabili relativi alla gestione del Consorzio devono essere effettuate osservando le disposizioni del Codice Civile, sui seguenti libri:

- Prima nota
- Giornale mastro
- Partitari
- Scadenzari ed ogni altro libro ritenuto utile e necessario

Art.22

Tutte le decisioni del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dovranno essere scritte al momento sugli appositi registri dei verbali, pena di nullità.

Art.23

I conti correnti o i depositi bancari sono aperti dal Presidente a nome del Consorzio con firma abbinata del Presidente medesimo e del Tesoriere.

Tutti i pagamenti, esclusi quelli previsti dal successivo art.24, dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso il conto corrente con la suddetta doppia firma.

Art.24

Per le spese correnti o urgenti e di modesta entità, è costituito un fondo economato speciale per l'importo di £.1.500.000 (unmilionecinquecentomila) che verrà amministrato dal Tesoriere del Consorzio e sempre con l'avallo del Presidente.

Il Presidente e il Tesoriere renderanno conto e documenteranno le spese correnti e quelle urgenti eventualmente so-

./.

stenute, alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione. 3)

Art.25

I membri eletti a ricoprire cariche sociali svolgeranno le loro funzioni gratuitamente.

L'Assemblea dei soci stabilirà, anno per anno, i compensi da attribuire loro a titolo di rimborso spese o per lo svolgimento di particolari onerosi incarichi.

Art.26

Ogni consorziato ha diritto di prendere visione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e di ottenere a sue spese copia di quelle che lo riguardano.

Ha inoltre il diritto, ove ne ravvisi la necessità per particolari circostanze, e comunque limitatamente nel tempo, di costituire autonomamente un comitato di almeno tre soci che assuma gratuitamente eventuali compiti di studio, di revisione e di controllo, con il solo fine di collaborare al miglior funzionamento del Consorzio, relazionando le risultanze che verranno proposte alla prima assemblea.

Art.27

Ogni consorziato ha il dovere:

1) - Di rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno;

2) - Di collaborare al buon andamento e funzionamento del Consorzio nell'interesse proprio e della collettività;

3) - Di partecipare alle assemblee e comunque aderire alle decisioni prese dalla maggioranza assembleare;

4) - Di provvedre al pagamento delle quote consortili entro il termine di 30 giorni dalle singole scadenze, trascorsi i quali si procederà alla attivazione degli atti giudiziari;

5) - Di comunicare per iscritto alla Direzione del Consorzio ogni cambiamento di proprietà degli immobili.

./.

Art.28

Richiamo delle norme sulla Comunione e sul Condominio

Per quanto non previsto nel presente Statuto ed in quanto con esso compatibili, valgono espressamente le norme del codice civile sulla Comunione e Condominio.

-----O-----